



Comune di Radda in Chianti (Siena)

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022

Indetto ai sensi:

- dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi;
- dell'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 e della comunicazione della Regione Toscana inviata in data 07/03/2022 Prot.1285/2022, con la quale sono stati indicati i nuovi parametri e i criteri e procedure per la ripartizione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 per l'anno 2021;
- della **Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29/06/2022;**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire **dal** 01 LUGLIO 2022 **al** 01 AGOSTO 2022 .

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, **alla data di pubblicazione del presente Bando**, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI:

- 1) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
- 2) Essere residente nel Comune di **RADDA IN CHIANTI** e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- 3) Sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a1) – non titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
 - a2) – non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.
Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

Per la verifica del requisito relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

N.B.: le disposizioni di cui ai precedenti punti a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera a2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

- 4) Non titolarità di un valore del patrimonio mobiliare, desunto dalla attestazione ISEE, non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 5) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai precedenti punti a2) e 4;
- 6) Essere in possesso di un'attestazione ISE/ISEE in corso di validità, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
- 7) Aver sottoscritto, in mancanza dell'attestazione di cui al precedente punto 6), la Dichiarazione Sostitutiva Unica antecedentemente alla presentazione della domanda ed essere in possesso della ricevuta di presentazione all'INPS;
- 8) Avere valori ISE ed ISEE, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (Euro **13.619,58**)

ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%

Fascia "B"

- valore ISE superiore all'importo di Euro **13.619,58** fino ad un massimo di Euro **29.545,98** ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%

- valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P. (Euro **16.500,00**).

REQUISITO OGGETTIVO:

Essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all'alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica.

Il contratto deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art.3, D.Lgs. 14.3.2011, n.23 e deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche se di natura transitoria, purché conforme agli Accordi territoriali o in mancanza di questi ultimi nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2004 e dal D.M. 10/03/2006.

Nel caso in cui il contratto di locazione preveda la scadenza definitiva (anni 4+4 o 3+2) entro l'anno 2022 o risulti già scaduto e contempli il tacito rinnovo, dovrà essere dimostrato, a cura del richiedente, l'avvenuto pagamento all'Agenzia delle Entrate della imposta prevista per il rinnovo.

In caso di separazione dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o di proprietà pubblica, compresi gli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n.2/2019 e s.m.i..

I requisiti soggettivi e quello oggettivo, salvo che per l'ultima tassa annuale di registro pagata o per la documentazione del rinnovo contrattuale (che potranno avere data di pagamento successiva alla pubblicazione del bando ma non successiva alla scadenza del bando stesso) e per la data di sottoscrizione della DSU-ISEE, **devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi** salvo quanto previsto per il trasferimento della residenza, come stabilito dall'ultimo comma dell'art.9 del presente bando.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE valida alla data di presentazione della domanda, rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e s.m.i..

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE da presentare per l'accesso al presente Bando è assimilata a quella relativa alla richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver sottoscritto e presentato all'INPS, alla data della domanda stessa, la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo saranno quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da parte dell'INPS e prodotta dal richiedente.

Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda potranno essere direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettifiche salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di una certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla completa compilazione della parte della domanda riservata a chi ha ISE Zero, relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.

Qualora il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori o parenti), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base dello schema **allegato "A"** alla domanda nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti nello stesso allegato. I dati reddituali o le altre fonti di reddito dichiarati che consentono l'erogazione dell'aiuto, dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato. Inoltre il sostegno economico prestato dovrà avere sicura tracciabilità.

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare, desunti dall'attestazione ISEE prodotta.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, **risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda**, salvo quanto previsto dall'art.3 del DPCM 159/2013 e s.m.i..

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente annotato sull'atto di matrimonio. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n.242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 il richiedente cittadino italiano e dell'Unione europea, può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art.1 e di quelli relativi all'attribuzione del punteggio di cui all'art.6 del presente bando.

Ai sensi del comma 2 dello stesso art.3, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (attuazione della Direttiva 2004/83/CE), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 4, del D.P.R. 445/2000, e dell'art.2 del regolamento emanato con D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi di Legge.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
2. Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale o copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l'applicazione dell'opzione "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.23/2011 nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione o copia della dimostrazione che il contratto di locazione, qualora questo fosse nel frattempo scaduto, è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso;
3. Certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l'ammontare dei risparmi dichiarati (*da presentare solo nel caso in cui il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO*);
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità della persona che eroga l'aiuto economico (*da presentare solo nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di essere aiutato economicamente per il pagamento del canone di locazione nella parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO – Vedi Allegato "A" alla domanda*);
5. In caso di proprietà immobiliari così come definite dalle lettere a1) e a2) del punto 3 dei REQUISITI SOGGETTIVI dovrà essere presentata la documentazione attestante il possesso di uno o più dei requisiti sotto elencati:

- Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
 - Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
 - Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
 - Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
 - Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;
6. Copia del permesso di soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
 7. Per i cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale, o in alternativa:
 - a) dichiarazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari, della impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;
 - b) prova documentale a dimostrazione di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.
 8. Copia di certificazione in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap così come definiti dalla Legge 104/92 art.3 comma 3;
 9. Copia della certificazione INPS attestante la pensione sociale, assegno sociale o pensione minima INPS;
 10. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

La documentazione relativa ai punti da 1 a 7 ha carattere obbligatorio; la sua mancanza comporta l'esclusione della domanda, salvo riammissione in caso di successiva integrazione nei termini previsti per le opposizioni e verifica positiva da parte della Commissione.

In mancanza della documentazione di cui ai punti 8 e 9, non verrà assegnato il relativo punteggio previsto dal successivo art.6 del Bando, salvo integrazione della documentazione mancante nei termini previsti per le opposizioni e positiva verificata da parte della Commissione.

In mancanza della copia del documento di identità di cui al precedente punto 10 la domanda verrà esclusa senza possibilità di riammissione.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3 – **punti 2**;
- b) Reddito complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o pensione minima INPS – **punti 2**;
- c) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1**;
- d) Nucleo con almeno 4 figli a carico – **punti 1**.

I punteggi di cui ai precedenti punti sono tra loro cumulabili e saranno attribuiti, se non rilevabili d'Ufficio, solo se opportunamente documentati.

2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

ART. 7 - FORMULAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande

Il Comune, successivamente alla scadenza del presente Bando, provvede, se del caso, ad acquisire, negli archivi dell'INPS, le attestazioni ISEE per quelle domande presentate nei termini per le quali è stata dichiarata la presentazione all'INPS della DSU e procede, anche eventualmente mediante l'apposita Commissione, all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, nonché all'attribuzione a ciascuna di esse dei punteggi di cui al precedente art. 6.

Al termine dell'istruttoria, formula la graduatoria provvisoria nei modi stabiliti al comma 2 dell'art.6 sopracitato.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei richiedenti il contributo, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Verrà solo comunicato, tramite la modalità indicata dal richiedente sul modello di domanda, il **codice utente univoco** che verrà assegnato ad ogni istanza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale www.comune.raddainchianti.si.it; entro i successivi 15 giorni, i richiedenti potranno proporre ricorso alla Commissione circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria, nonché presentare eventuale documentazione integrativa.

b) Formazione della graduatoria generale

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando, nei requisiti oggettivi per la tassa di registro. Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art.6.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della sua pubblicazione.

Nella graduatoria definitiva non saranno riportati il nome e cognome del richiedente ma solo il **codice univoco**. Ogni richiedente conoscerà solo il proprio codice e solo la sua posizione nella Graduatoria approvata. L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L.241/90, art.8, comma 3).

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria definitiva, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Radda in Chianti all'indirizzo web www.comune.raddainchianti.si.it

ART. 8 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) **per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;**
- b) **per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;**

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali e, in ogni caso, non potranno essere inferiori ad Euro 200,00.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del presente bando, all'atto dell'erogazione dei contributi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:

- 1) di destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, alla fascia "B", a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i soggetti collocati in fascia "A";

- 2) in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, di applicare riduzioni sulle quote spettanti mediante redistribuzione del totale complessivo delle stesse fra tutti gli aventi diritto collocati in graduatoria nelle fasce "A" e "B", formate secondo i criteri indicati all'art.6, calcolate in maniera direttamente proporzionale rispetto all'importo del fabbisogno teorico e fermo restando che l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00
- 3) di compensare, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell'Ente medesimo, tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario;
- 4) di liquidare esclusivamente la parte di contributo regionale qualora il Comune abbia messo a disposizione risorse proprie e il richiedente abbia un patrimonio mobiliare, desunto dalla attestazione ISEE, superiore ad Euro 10.000,00.

Pertanto si precisa che la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione di tutto o di parte del contributo teorico spettante.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/1998 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale – Annualità 2022.

In particolare i contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art.1, c. 5, del decreto ministeriale 12/8/2020. Pertanto questa Amministrazione Comunale, successivamente alla erogazione dei Contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, della seguente documentazione:

- 1) prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca o idonea ad attestare l'avvenuto pagamento di una somma di denaro contante per il canone di locazione;
La prova documentale di cui sopra dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:
 - Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario;
 - Nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 - Importo del canone corrisposto;
 - Periodo di riferimento (mensilità);
 - Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta;
 - Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta.
- 2) copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta (se dovuta) o copia della documentazione dalla quale risulti che il proprietario si è avvalso dell'opzione "cedolare secca" se non già ricompresa nel contratto di locazione o, qualora il contratto fosse nel frattempo scaduto, copia della documentazione relativa al rinnovo dello stesso, presentata all'Agenzia delle Entrate;
- 3) estremi del conto corrente bancario o postale o carta di pagamento, se non già indicato in domanda, intestato al richiedente, sul quale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.231/07 e s.m., l'amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante. Non possono essere effettuati versamenti su libretti postali.
- 4) copia documentale comprovante, per coloro che ricevono sostegno economico in caso di ISE zero, la tracciabilità del sostegno ricevuto.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché gli stessi indichino la causale del versamento, il beneficiario ed il codice riferimento operazione oppure il timbro ed il visto dalla Banca o dalla Posta. In questo caso non è richiesta l'applicazione della marca da bollo di importo vigente alla data di rilascio.

Sono ammesse, in sostituzione delle ricevute di affitto, eventuali dichiarazioni cumulative dei proprietari dell'alloggio riportanti gli importi ed i mesi pagati dall'inquilino. Tali dichiarazioni dovranno essere munite della regolare marca da bollo di importo vigente alla data di rilascio ed alle stesse dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non accettazione della medesima, copia di un documento di identità del proprietario o dei proprietari dell'immobile.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NEI TERMINI STABILITI DAL COMUNE COSTITUISCE AUTOMATICA DECADENZA DAL BENEFICIO.

Il contributo spettante sarà eventualmente decurtato, salvo quanto previsto dal successivo art.10 comma 2, delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare i seguenti casi:

- a) - accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda:
in questo caso non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) - accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda:
in questo caso si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del relativo contributo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per "data di disponibilità dell'alloggio" deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno farne richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al loro stato di eredi e copia delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

2) Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità incolpevole così come definita dalla L.R.T. n.2/2019 e s.m.i., il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal Comune, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, in cui dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2022. (*Allegato "B" alla domanda*)

Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, ed in quest'ultimo caso rendersi disponibile a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per il contributo affitti. L'erogazione del contributo, a favore del locatore, sarà effettuata mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dallo stesso (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. - *Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore*)

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni consecutivi,

da venerdì 1° luglio 2022 a lunedì 1° agosto 2022.

ART. 12 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito www.comune.raddainchianti.si.it.

I moduli sono anche distribuiti su richiesta dal Servizio Affari Generali, Ufficio Servizi Demografici, in orario di apertura al pubblico.

Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all'art.5 del presente Bando.

La domanda potrà essere presentata al protocollo dell'Ente o direttamente al Servizio Affari Generali (Ufficio Servizi Demografici – piano terra) previo appuntamento telefonico, o spedita a mezzo raccomandata postale A/R, oppure mediante e-mail all'indirizzo: affari.general@comune.raddainchianti.si.it o PEC all'indirizzo: demografici.radda@pec.consorzioterrecablate.it (N.B. indicare obbligatoriamente l'oggetto della mail o della pec e verificare che l'ufficio abbia ricevuto l'istanza ed assegnato il relativo CODICE UTENTE UNIVOCO).

Le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine di scadenza del bando, pertanto per quelle spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

La domanda dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione del recapito del richiedente a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento; in mancanza l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni trasmesse.

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- non firmate;
- prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- pervenute successivamente alla scadenza del Bando;
- i cui valori ISE/ISEE non rientrino nei limiti di cui all'art. 1 par.8) del presente Bando.

Saranno inoltre escluse le domande:

- che, a seguito di controlli da parte del Comune dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- le cui attestazioni presentino omissioni o difformità;
- in cui la parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE in fascia "A" ed il 24% dell'ISE in fascia "B" risulti inferiore ad Euro 200,00.

ART. 14 - MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Le domande prive di uno o più allegati di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art.5 del presente bando saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con la documentazione mancante.

Saranno inoltre provvisoriamente escluse quelle domande per le quali era stata dichiarata la presentazione all'INPS della DSU, ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell'INPS, acquisire d'ufficio la relativa attestazione ISEE non risultando la stessa, **COMPLETATA ED ATTESTATA DALL'INPS STESSO**. Tali domande potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, risultino integrate con copia della Attestazione ISEE, previa verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti.

Per le domande invece mancati degli allegati di cui ai punti n. 8 e 9 dell'art.5 del presente bando non verrà assegnato il relativo punteggio previsto dall'art.6, salvo integrazione della documentazione mancante nei termini previsti per le opposizioni e positiva verificata da parte della Commissione.

ART. 15 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall' Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, il Comune effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando , e trasmette all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. , qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART.16 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

(art.13 Regolamento UE 2016/679)

Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, allegata alla domanda di ammissione al bando.

ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n.431/1998, la L.R. Toscana n.2/2019, al DPCM n.159/2013, e alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/3/2020, come modificata dalle Deliberazioni G.R.T. n.206 del 08/03/2021 e n.988 del 27/9/2021.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Radda in Chianti.

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali, dr.ssa Alessandra Capaccioli.

Radda in Chianti, 01 luglio /2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

dr.ssa Alessandra Capaccioli